

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Danilo Maffa - Presidente

dott.ssa Agnese Cicchetti - Giudice

dott.ssa Anna Orlandi - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1567 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente ad oggetto divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio, promossa da:

A.A. (C.F. (...)) nato a C. il (...) ed ivi residente in fraz. Paderno, via Colombarba n. 710, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro e in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. (...) del foro di Forlì-Cesena e dall'Avv. (...) del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Forlì alla....;

RICORRENTE

nei confronti di

B.C. (C.F. (...)) nata a C. lo (...) ed ivi residente in via Sobb. E. V. n. 25, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ...del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cesena al...;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Preliminarmente, si evidenzia che nel presente giudizio è già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a C. in data 16.11.1991 (vedasi sentenza parziale n. 714/2020 emessa in data 16.09.2020 e pubblicata il 21.09.2020) con separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria. Il procedimento è poi stato istruito, oltre che tramite abbondante produzione documentale, con l'espletamento dell'interrogatorio formale del ricorrente e con l'escussione di cinque testimoni. All'esito, all'udienza allo scopo fissata, svoltasi in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come indicato in epigrafe, depositando le ultime dichiarazioni dei redditi e documentazione sopravvenuta, e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la sentenza definitiva.

Venendo ora, quindi, agli aspetti economici, ovvero sussistenza o meno del diritto della resistente a percepire assegno perequativo dal marito o, meglio, essendo già passata in giudicato la sentenza parziale di divorzio, assegno divorzile e, in caso di risposta positiva, determinazione della sua entità, nonché contributo mensile per il mantenimento delle due figlie della coppia, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, M., nata il (...) e A., nata lo 03.09.1999, da porre a carico del padre, quanto alla prima questione che ha assorbito in modo pressochè esclusivo la dialettica processuale, si evidenzia che: - nelle condizioni di separazione concordate tra i coniugi e omologate dal Tribunale di Forlì in data 18.10.2012 si prevedeva, per quanto qui interessa, che il marito A.A. versasse alla moglie B.C. "*a titolo di contributo al mantenimento*" della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 800,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. Il predetto si impegnava, altresì, in qualità di socio al 38% della A. S.r.l., a votare l'aumento dell'emolumento mensile spettante alla Sig.ra B., in qualità di amministratore, nella misura di Euro 1.400,00 mensili netti, impegnandosi in tal senso, ex art. 1381 c.c., anche per il socio al 21% Sig. M.C. (la stessa B. era socia di A. con una partecipazione del 39.50%). Qualora nei dieci anni successivi all'omologa della separazione l'emolumento non fosse stato deliberato o A. S.r.l. non avesse rinnovato l'incarico di amministratore alla B. e sino alla scadenza del decennio, il Sig. A. si impegnava a provvedere personalmente a corrispondere alla stessa la somma di Euro 1.400,00 netti, quale integrazione al contributo al mantenimento. L'accordo prevedeva che l'emolumento mensile sarebbe venuto meno nell'ipotesi in cui la Sig.ra B. non avesse prestato la propria attività lavorativa almeno quattro ore al giorno per cinque giorni settimanali, ovvero nell'ipotesi in cui, per giusta causa, non le fosse rinnovata la carica di amministratore o fosse revocata dall'incarico con sentenza passata in giudicato. L'obbligazione dell'A. sarebbe in ogni caso venuta meno nel caso in cui la B. avesse venduto a terzi la propria partecipazione nella società, indipendentemente dalla somma ricavata dalla vendita. L'obbligazione da parte del Sig. A. di corrispondere tale emolumento sarebbe venuta meno anche qualora, nei dieci anni successivi all'omologazione della separazione, tutti i soci della A. S.r.l. avessero venduto a terzi la totalità delle partecipazioni, solo a condizione che dalla vendita della propria quota la B. avesse percepito un corrispettivo di almeno Euro 300.000,00. Qualora la stessa avesse ottenuto una somma inferiore ad Euro 300.000,00, il Sig. A. si obbligava a corrispondere la somma di Euro 1.400,00 mensili, sino alla scadenza del decennio, ovvero ad integrare la somma liquidata per la cessione fino alla concorrenza di Euro 300.000; tale obbligazione, di cui il Sig. A. si rendeva personalmente garante, sarebbe cessata al reperimento da parte della moglie di una

occupazione consona al proprio grado di istruzione. La moglie, a sua volta, si impegnava, ove avesse venduto l'abitazione allora sua residenza in C., via (...), ad attribuire alle figlie M. ed A. un terzo del prezzo percepito da dividersi in eguale misura tra queste ultime. Il marito si impegnava infine a corrispondere alla moglie Euro 10.000,00 a titolo di contributo una tantum per il pagamento delle spese legali relative al procedimento di separazione consensuale; - nel marzo 2017 i soci di A.F. S.r.l. si determinavano alla cessione della totalità delle partecipazioni sociali, l'offerta formulata dal potenziale acquirente per la partecipazione della B. era di complessivi Euro 198.061,00, il marito, pertanto, conformemente a quanto previsto nell'art. 12 delle condizioni di separazione, proponeva alla Sig.ra B. di procedere con la vendita della società integrando lui stesso il corrispettivo alla stessa spettante con il pagamento di ulteriori Euro 101.939,00, la B. accettava tale proposta e, nei tempi stabiliti dal contratto di cessione delle quote, incassava la complessiva somma di Euro 300.000,00; - nel ricorso per divorzio, A.A. chiedeva accertarsi e dichiararsi che alla moglie B.C. non spetta alcun contributo mensile di mantenimento, essendo la predetta, laureata in economia, con una importante esperienza professionale maturata presso la società A., attualmente impegnata in attività lavorativa presso la R.A. e proprietaria di diversi immobili, del tutto economicamente autosufficiente e comunque non avendo la stessa, nel corso del matrimonio, per un verso sacrificato il proprio lavoro e le proprie aspettative professionali, per altro verso, contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio personale del marito. Dal canto suo, la B., costituendosi, contestava la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente e insisteva per il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile di divorzio pari ad Euro 5.000,00, ricorrendone senza dubbio i presupposti ovvero, in primo luogo, l'esigenza di riequilibrare il contributo fornito dall'ex coniuge allo svolgimento della vita familiare e anche alla realizzazione professionale dell'altro, tenuto altresì conto della durata del matrimonio e della natura precaria e assai poco remunerativa del lavoro svolto attualmente dalla moglie come procacciatore di affari per assicurazione; - il Presidente del Tribunale, nell'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 4 L. n. 898 del 1970 emessa il 30.11.2019, rilevato come le condizioni della separazione omologata prevedessero "anche patti ulteriori rispetto a quelli concernenti la disciplina propria del nucleo familiare, uno dei quali (in effetti verificatosi, non risultando esservi controversia sul punto) con natura di condizione risolutiva dell'obbligo dell'A. di corrispondere alla B. l'assegno perequativo di Euro 1.400,00 mensili (si vedano in particolare gli accordi concernenti la società A.F. s.r.l. di cui al punto 12)", ritenuto pertanto che non si ponesse "nella presente un problema di conferma o meno dell'obbligo dell'A., già cessato, di corrispondere alla B. l'assegno di cui all'art. 156 c.c., avendo ad oggetto il contrasto tra le parti unicamente la sussistenza o meno del diritto della B. all'assegno di cui all'art. 5 L. n. 898 del 1970 che - salva l'ipotesi eccezionale, che qui non ricorre, di cui all'art. 4 comma 13 L. citata - decorre dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva del diverso status", non stabiliva alcun assegno in favore della moglie; - con ordinanza emessa il 22.05.2020 e depositata in data 03.06.2020, la Corte di Appello di Bologna, adita in sede di reclamo dalla B., osservato come il provvedimento presidenziale sia frutto di un errore, posto che la condizione risolutiva riguarda esclusivamente l'obbligo del Sig. A. di corrispondere alla moglie l'assegno "integrativo" di Euro 1.400,00, di cui ai punti dal n. 8 al n. 13, ma non quello di Euro 800,00 di cui al punto n. 7 (il pagamento della somma di Euro 1.400,00, sempre indicato, nelle condizioni di separazione, quale pagamento ulteriore ed aggiuntivo, ovviamente rispetto al pagamento della somma di Euro 800,00, era legato a vicende inerenti la società A. SRL, e sottoposto ad un termine decennale, non così invece per il contributo di cui al punto 7 che appare svincolato dalle vicende societarie), rilevato come sia, infatti, incontestato che il marito abbia sempre

pagato, fino a novembre 2019, la somma mensile di Euro 800,00, anche successivamente all'avveramento della condizione risolutiva avvenuto nel marzo 2017, osservato infine che è altro il diritto della Sig.ra B. all'assegno divorzile, che ha altri presupposti, e non viene in alcun modo esaminato, in accoglimento del ricorso, confermava l'obbligo di A.A. di corrispondere a B.C. la somma mensile di mantenimento stabilita al punto 7) delle condizioni di separazione, pari ad Euro 800; - in data 21.09.2020 era pubblicata sentenza parziale di divorzio, passata in giudicato il 24.10.2020; - con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 16.10.2020, la resistente B.C. domandava disporsi/confermarsi, con ogni miglior formula e se del caso sotto forma di provvedimenti temporanei ed urgenti sussistendone certamente i presupposti, un contributo di mantenimento in proprio favore a carico del Sig. A., pari quantomeno a quello confermato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Bologna con pronuncia del 22.05.2020; - nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente A.A., dopo avere ribadito che con la sentenza parziale di divorzio non vi è stata alcuna conversione dell'emolumento di separazione in assegno divorzile, che, pertanto a fare data dal novembre 2020 nulla è più dovuto alla Sig.ra B. a titolo di assegno di mantenimento e che tutto quanto erogato alla ex moglie dal ricorrente dopo la sentenza parziale è stato e viene corrisposto con espressa riserva di ripetizione, instava per la declaratoria di indipendenza economica di entrambi i coniugi e quindi per l'assenza del diritto di qualsivoglia contributo/assegno a carico dell'uno e in favore dell'altro. Di par suo, la resistente C.B. domandava, in via immediata e preliminare, confermarsi, se del caso sotto forma di provvedimenti temporanei ed urgenti, il contributo mensile al suo mantenimento pari ad Euro 800, nel merito, stabilirsi a carico dell'ex marito assegno divorzile in favore della resistente pari ad Euro 5.000 mensili.

Orbene, ai fini della decisione, è senz'altro necessario soffermarsi sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, hanno ridefinito in modo chiaro i principi in materia, in particolare la natura dell'assegno divorzile ed i presupposti per il suo riconoscimento in favore del coniuge richiedente. Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all'art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall'intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l'assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un "*tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio*". In linea generale, avendo, appunto, l'assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12 marzo 1992 n. 3019).

Per quanto concerne il concetto di "adeguatezza" impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolava, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il giudice era chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2009, n. 23906 ove si ribadivano chiaramente i principi sopra espressi).

Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all'ultima parte dell'art. 5, comma 6, Legge Divorzio) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma citata), aveva individuato, quale parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la "non autosufficienza economica" dello stesso, evidenziando come solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 - fondato, come sopra evidenziato, sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale - si espone, oggettivamente, ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall'altro, che l'impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell'ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c'è stata tra i coniugi, e che ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

"Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto" hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di "abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.". Alla compiuta spiegazione della "soluzione interpretativa adottata" la Suprema Corte ha dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata. Scrivono le Sezioni Unite che "l'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017 traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma", esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.

Nella sentenza in esame, si legge che "Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".

L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 codice civile.

Questo accertamento "non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi" ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha *"l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente", di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia "rigoroso", "che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e*

reddituale fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge", di tale specifica caratteristica della vita familiare si tenga conto "nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive". In buona sostanza, dunque, "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".

In definitiva, le Sezioni Unite affermano in modo chiaro che "l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5. c. 6 in posizione equiordinata, consente, ... senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare".

Il parametro dell'adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile. Secondo la Suprema corte, quindi deve essere

prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, sono quindi pervenute all'affermazione del seguente principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto (si vedano, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che "*il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto*"; con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronuncia della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che "la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur" nonché Cass. civ. Sez. VI-I, ord. 05.06.2020, n. 10647, che si è espressa in termini di "*limitata durata del vincolo matrimoniale*" con riferimento ad un matrimonio di anni sei; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui "in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un

contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi").

Secondo la più recente giurisprudenza, dunque, l'assegno divorzile ha oggi una "*funzione equilibratrice del reddito*", riconoscendo all'ex coniuge l'assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, ed è finalizzato non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (vedasi, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. VI - I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140; Cass. civ. Sez. I, ord. 30.04.2021 n. 11472 ove si afferma in modo chiaro che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"; Cass. civ. Sez. VI-I, ord. 07.10.2021, n. 27276 secondo cui lo squilibrio economico tra le parti ed anche l'alto livello reddituale del coniuge onerato non sono, di per sé considerati, elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, posto che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente; Cass. civ. Sez. I ord. 04.05.2022, n. 14160 ove si trova scritto che "...il giudice di merito, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze"; da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 10.06.2022, n. 18838 ove si osserva che "...Per le Sezioni Unite occorre prendere atto della "*piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale*". E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull'assegno, tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'assegno, in

funzione compensativo-perequativa. In breve, l'assegno risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata. In taluni casi, però, l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale....", deve quindi essere provata la sussistenza di un nesso evidente tra il preteso maggiore valore del patrimonio dell'uno ed il contributo offerto dall'altro coniuge; Cass. civ. Sez. VI, 13.10.2022, n. 29920 ove si trova scritto che: ".....condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale unicamente come preconditione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte della L. n. 898 del 1970).....o l'elevata capacità economica di uno dei due.....Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiareAi fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di "aspettative professionali sacrificate").

Ciò posto, aderendo nella fattispecie in esame all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, si svolgono le seguenti considerazioni, partendo da semplici dati fattuali e documentali e dalle risultanze dell'istruttoria di causa, comprendente l'interrogatorio formale del ricorrente e le prove testimoniali: - il ricorrente A.A., attualmente di anni 60, essendo L. n. 898 del 1970, di professione imprenditore, più in particolare amministratore nella A.A. S.p.A. e nel Consorzio G. e con ulteriori incarichi in altre società riconducibili al G.A.A., gruppo e marchio noti a livello internazionale e fondati dal proprio padre e dal di lui fratello, e la resistente C.B., di anni 52, essendo nata lo (...), laureata in economia e commercio (titolo di studio conseguito dopo la nascita della seconda figlia della coppia), per circa 20 anni impegnata all'interno della società A. S.r.l. (dal novembre 1997 al marzo 2017) dapprima in posizione di legale rappresentante e poi come amministratore, attualmente procacciatore di affari per la R.A. di C., si sono sposati a C. in data 16.11.1991; - alla data del matrimonio, la moglie frequentava il primo anno della facoltà di Economia e Commercio a Bologna e non aveva alcun reddito, il 10.05.1992 nasceva la prima figlia M. e sette anni dopo la secondogenita A.; - inizialmente la coppia viveva in piccolo appartamento acquistato dalla moglie con l'aiuto evidentemente dei propri genitori, successivamente nell'anno 1998 il nucleo familiare si trasferiva a vivere in villa di notevoli dimensioni di proprietà del marito e ubicata nelle campagne cesenati, con ampio giardino e dotata di dependance ove risiedevano i custodi; - i testi sentiti in ordine alle vicende del nucleo familiare, accudimento e gestione delle due figlie della coppia nonché disbrigo delle varie incombenze domestiche e gestione dell'immobile coniugale (in particolare, C.B., amica della moglie e frequentatrice della villa di C. anche con il proprio marito, E.L., madre della B., e P.C., amica della coppia) riferiscono che era la B. ad occuparsi in modo pressochè totale della gestione delle due figlie, accompagnandole a scuola e alle varie attività ed impegni extrascolastici, aiutata sia dai propri genitori, che dal personale domestico assunto dalla coppia, trovandosi peraltro la casa familiare in zona lontana dal centro di C. e non servita dai mezzi pubblici, che dal 1991 al 2010 il marito accompagnava spesso il padre A. e lo zio F., fondatori come detto del G.A., nelle varie

trasferte di lavoro, e trascorrevano almeno due giorni alla settimana a Teramo ove era ubicato l'altro polo aziendale, che nel corso di tutta la convivenza matrimoniale il Sig. A. era solito recarsi quattro/cinque volte all'anno presso le aziende appartenenti al padre A. ubicate in B. ed in T., ivi permanendo, ogni volta, circa 15/20 giorni e che la coppia genitoriale era supportata oltre che, come detto, dai genitori della B., anche da collaboratrici familiari che non solo si occupavano della pulizia e gestione della villa ma anche, al bisogno e in caso di assenza della B. per motivi di lavoro, delle stesse ragazzine. Lo stesso A., nell'interrogatorio formale lui deferito, in parte conferma la ricostruzione fattuale della vita familiare prospettata dalla B., affermando che la moglie "teneva i rapporti" con i propri genitori che aiutavano la coppia "negli spostamenti delle figlie" quando non riusciva a provvedervi il personale domestico, che era solito recarsi, unitamente allo zio F., il mercoledì mattina a Teramo nel secondo polo produttivo del gruppo di famiglia per riunioni ed incontri tornando la sera a casa e che circa una volta l'anno sempre per motivi di lavoro andava in Brasile e in Tanzania; - se vi è idonea prova che la B., con il proprio lavoro e costante impegno domestico e di gestione, supervisione e organizzazione della vita delle due figlie, abbia senz'altro consentito all'A., molto spesso impegnato fuori casa e fuori città per la propria attività di imprenditore/amministratore, di dedicare ogni propria energia alla conservazione e proficua gestione delle proprie numerosissime iniziative imprenditoriali, non altrettanto può dirsi in ordine alla dimostrazione che la resistente abbia sacrificato particolari aspettative professionali o progressioni di carriera, in realtà neppure specificamente allegate, o abbia contribuito alla formazione e crescita del patrimonio personale dell'ex coniuge.

Orbene, in base alle circostanze fattuali sopra descritte, devono essere svolte quantomeno due osservazioni. La prima è rappresentata dalla attuale autosufficienza economica della resistente moglie, la quale ha maturato una importante esperienza professionale presso la A. S.r.l., è in possesso quindi di capacità lavorativa specifica, vive, pur dovendosi tenere conto dell'attuale crisi del mercato del lavoro con le conseguenti difficoltà a reperire determinate occupazioni, in un buon contesto socio-industriale quale è quello della provincia di Forlì-C., lavora per la R. di C., e dispone di diverse proprietà immobiliari tra cui l'abitazione di C. in cui ospita le figlie quando tornano da M. e può presumersi abbia avuto modo di accumulare disponibilità liquide avendo provveduto e provvedendo interamente il marito al mantenimento della figlia più grande a M. e ora anche della figlia più piccola.

La seconda è rappresentata, come già in parte evidenziato, dal significativo apporto fornito in modo pressochè totale dalla B. alla conduzione della vita familiare, in particolare occupandosi delle due figlie e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse nell'ambito di un matrimonio durato quasi 21 anni.

La terza osservazione è che la resistente B., di anni 52, ben può eventualmente, se del caso, essendo le figlie già grandi e ormai fuori casa vivendo durante la settimana a M., in ragione del titolo di studio e della esperienza professionale maturata, cercare diverso impiego meglio remunerato nel settore di competenza.

In base a quanto sopra esposto ed ai principi giurisprudenziali illustrati, può fondatamente ritenersi che solo un criterio compensativo-perequativo, avuto riguardo anche al dato non trascurabile della durata dell'unione matrimoniale, supporti in modo adeguato il diritto della B. a percepire dal marito assegno mensile.

Ora, venendo ad analizzare più specificamente la situazione economico-reddituale delle parti per come emersa dalle allegazioni e reciproche contestazioni e deduzioni delle parti nonché dalla abbondante documentazione versata in atti, è risultato che il ricorrente A.A., di professione imprenditore all'interno del G.A.A. e titolare di partecipazioni all'interno di varie società sempre riconducibili al predetto gruppo, ha percepito nell'anno di imposta 2009 un reddito complessivo di Euro 827.378, nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo di Euro 250.712,00 ed un reddito imponibile di Euro 235.117,00 ed una imposta netta di Euro 91.291, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo pari ad Euro 290.046,00 ed un reddito imponibile di Euro 276.811,00, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo di Euro 247.063,00 ed un reddito imponibile di Euro 234.624,00, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad Euro 245.936,00 ed un reddito imponibile di Euro 233.730,00, nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di Euro 297.262,00 ed un reddito imponibile di Euro 285.056,00 e nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo pari ad Euro 341.886,00 ed un reddito imponibile di Euro 329.680,00 con una imposta netta di Euro 132.224,00, è proprietario esclusivo della villa di notevoli dimensioni sita nelle campagne di C., già casa familiare, di immobile sito in C. per una quota di proprietà al 25% in comunione con i fratelli e di altri immobili conferiti in un trust.

La resistente C.B., attualmente procacciatore di affari con autonoma partita iva per la R.A., ha percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo pari ad Euro 30.451,00 ed un reddito imponibile di Euro 26.205,00 con una imposta netta di Euro 4.768, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di Euro 32.580,00 ed un reddito imponibile di Euro 29.118,00 (redditi, questi, comprensivi sia dell'assegno versatole dal marito sia della retribuzione per il lavoro svolto nella società A.), nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo di Euro 15.000 con un reddito imponibile di Euro 14.278, nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di Euro 10.322 ed un reddito imponibile di Euro 9.600, negli anni di imposta 2019 e 2020 un reddito complessivo pari ad Euro 10.322,00 con un imponibile di Euro 9.600, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di Euro 10.691,00 con un imponibile di Euro 9.969 ed imposta netta pari a zero (redditi, questi, tutti comprensivi dell'assegno di mantenimento del coniuge), è proprietaria esclusiva dell'immobile di C., Sobb. Valzania, di circa 100 mq, in cui risiede quando le figlie tornano da M. e vengono a trovarla, nuda proprietaria di porzione di immobile di circa 60 mq ubicato sempre in C. e di posto auto scoperto sito in C..

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio compensativo-perequativo, in mancanza di idonea prova di una perdita di prospettive di carriera o rinuncia allo svolgimento di particolari incarichi professionali in conseguenza di una comune volontà dei coniugi o di scelta di uno dei due, avuto invece riguardo al non trascurabile contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito nel corso della convivenza matrimoniale durata venti anni, sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della resistente volta ad ottenere in questa sede un contributo

da parte dell'ex marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di Euro 800,00 mensili, così come già rivalutati a fare data dalla separazione consensuale del 18.10.2012 e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.

Quanto alla decorrenza dell'assegno divorzile ed eventuale cessazione nel corso della causa di divorzio dell'obbligo di corrispondere il contributo ex art. 156 c.c., deve essere svolto un duplice ordine di considerazioni. La prima è che non sussiste dubbio alcuno sul fatto che, con il passaggio in giudicato della sentenza parziale che scioglie il vincolo matrimoniale, cessa automaticamente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. disposto in sede di separazione a tutela del c.d. coniuge debole (si vedano, ex multis, Cass. civ. Sez. I 23.10.2019, n. 27205; Cass. civ. Sez. I 28.02.2017, n. 5062; Cass. civ. Sez. I 26.08.2013, n. 19555) e che rientra tra le facoltà del Presidente del Tribunale in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. n. 898 del 1970, di emettere provvedimenti provvisori ed urgenti, anche solo confermativi delle statuizioni assunte in sede separativa, finalizzati a tutelare provvisoriamente la parte economicamente più debole per la durata del procedimento di divorzio. La giurisprudenza di legittimità fa espressamente "*salva l'ipotesi di provvedimenti di natura economica disposti dal presidente del tribunale o dall'istruttore L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 8*", così riconoscendo, ferma l'autonomia e la diversa natura dell'assegno ex art. 156 c.c. e di quello divorzile, la legittimità di un provvedimento "presidenziale o del giudice istruttore di cui alla L. 1 dicembre 1970, art. 4, comma 8 che - n.d.r. contenga già disposizioni sui rapporti economici tra i coniugi" (vedasi, al riguardo, Cass. civ. Sez. I 08.02.2012, n. 1779, di cui si riporta integralmente il relativo punto: "Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Giova premettere, in sede dogmatica, che tra il giudizio di divorzio e quello di modifica delle condizioni della separazione personale, pendenti dinanzi a giudici diversi, non ricorrono i requisiti dell'identità di petitum e di causa petendi che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa ravvisarsi l'identità di causa ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ.. Si tratta, per contro, di procedimenti del tutto autonomi, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quella di separazione, sia perché per effetto della pronuncia di divorzio perde efficacia il regolamento economico stabilito in sede di separazione. Né la pronuncia di scioglimento del matrimonio, operando ex nunc, al momento del passaggio in giudicato, comporta la cessazione dalla materia del contendere nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione iniziato anteriormente e tuttora pendente, ove ne permanga l'interesse di una delle parti. (Cass., sez. 1^a, 8 maggio 1992, n. 5497). Ciò non esclude che la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione possa essere proposta dinanzi allo stesso giudice del divorzio, data, anzi, l'opportunità del *simultaneus processus* per la definizione di questioni patrimoniali indubbiamente connesse (Cass., sez. 1^a, 10 dicembre 2008, n. 28.990; Cass., sez. 1^a, 24 agosto 1994, n. 7488); con l'unico limite naturale del divieto di duplicazione dei due assegni e di preclusione della revisione dell'assegno di separazione ove l'ordinanza presidenziale o del giudice istruttore di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 8, contenga già disposizioni sui rapporti economici tra i coniugi. Ne consegue l'erroneità della statuizione della Corte d'appello di Roma che ha limitato la disamina delle circostanze sopravvenute, allegate dal V. a sostegno della sua domanda di revisione delle condizioni di separazione, fino alla data di presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta nel marzo 2004. Statuizione che non tiene conto del fatto che i mutamenti reddituali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione da parte del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione; e che queste ultime sono destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento

patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio (normalmente, al suo passaggio in giudicato). Pertanto, salva l'ipotesi di provvedimenti di natura economica disposti dal presidente del tribunale o dall'istruttore L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 8, rientrano nel presente thema decidendum le sopravvenienze attive e passive successive al marzo 2004 fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio", nonché la più recente Cass. civ. Sez. I 27.03.2020, n. 7547, ove si ribadisce che "i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile"). La seconda è che l'art. 4 comma 13 della L. n. 898 del 1970 consente al tribunale, quando emette la sentenza che dispone l'obbligo di corresponsione dell'assegno, di fare retrocedere la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio (anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza) sulla base delle circostanze del caso concreto, e ciò anche in assenza di specifica richiesta delle parti (vedasi Cass. civ. Sez. I ord. 17.09.2020, n. 19330); peraltro, come già detto, anche l'istruttore può, ricorrendone le condizioni, stabilire in via provvisoria ed urgente assegno perequativo in favore del coniuge.

Si ritiene congruo fare decorrere il diritto della B. di percepire assegno divorzile dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero dal mese di novembre 2020, essendo al contempo venuto meno il diritto della resistente di ricevere l'assegno ex art. 156 c.c. previsto nelle condizioni di separazione concordate.

Quanto all'assegno per le figlie maggiorenni M., attualmente di anni 30, non ancora economicamente autosufficiente in modo completo, in quanto, dopo il conseguimento della laurea presso lo I. di M., ove vive in appartamento in affitto, lavora nel settore della moda con contratti precari, ed A., di anni 23, in procinto di laurearsi presso la medesima Università e residente sempre a M. in appartamento in locazione, si sottolinea che: - in sede di separazione consensuale, i coniugi stabilivano, quanto alla figlia minore A., affidata a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla B. Euro 700,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie per la medesima occorrente, e, quanto alla figlia maggiorenne M., trasferitasi a M. per frequentare l'università privata I., l'obbligo del padre di provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della stessa; - nell'ordinanza ex art. 4 L. n. 898 del 1970 del 30 novembre 2019, il Presidente del Tribunale, oltre a dichiarare cessata l'efficacia dei provvedimenti separativi in materia di affidamento della secondogenita A., stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età, disponeva che il padre corrispondesse alla B., a titolo di parziale contributo al mantenimento della figlia A., l'assegno mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e provvedesse tramite accordi diretti con entrambe le figlie all'integrale mantenimento delle stesse; - in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente A.A. domanda disporsi che il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie M. ed A., maggiorenni ma non ancora completamente economicamente autosufficienti - in particolare A., perché M. già da qualche anno lavora a M. - sia posto integralmente a carico del padre con versamento diretto alle stesse fino alla loro autosufficienza economica, analogamente la resistente B.C. chiede porsi il mantenimento ordinario e straordinario delle due figlie M. ed A. a carico integrale del padre con versamento quanto a M. direttamente alla stessa e quanto ad A. sempre direttamente alla medesima ad eccezione dell'importo di Euro 500 da corrispondersi alla

madre quale genitore presso la cui abitazione la figlia è solita tornare quando è libera da impegni universitari.

Orbene, non ricorrono ragioni per non porre così come richiesto da entrambe le parti il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie M. ed A. a carico integrale del padre tramite accordi da prendersi direttamente tra l'A. e le figlie, ad eccezione della somma mensile da versarsi direttamente alla madre quale contributo al mantenimento ordinario di A. dell'importo che si ritiene congruo, alla luce delle condizioni economiche dei genitori, di Euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat.

La formulazione di pressochè coincidenti domande in punto a mantenimento delle due figlie della coppia nonché la parziale, reciproca soccombenza sull'assegno per l'ex coniuge giustificano la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, vista la sentenza parziale n. 714/2020 emessa in data 16.09.2020 e pubblicata il 21.09.2020, con la quale è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da A.A. nei confronti di B.C., con ricorso depositato in data 03.05.2019, così provvede;

- PONE a carico del ricorrente A.A. l'obbligo di corrispondere alla resistente B.C. assegno divorzile dell'importo di Euro 800,00 mensili, così come già rivalutati a fare data dalla separazione consensuale omologata e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza del relativo diritto dal mese di novembre 2020;

- DISPONE che il padre A.A. corrisponda alla madre B.C., a titolo di parziale contributo al mantenimento della figlia A., studentessa universitaria fuori sede, l'assegno mensile di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e provveda, tramite accordi diretti con le figlie M. e A., all'integrale mantenimento ordinario e straordinario delle stesse;

- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;

- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Conclusione

Così deciso in Forlì, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.